

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

ART. 1

Il presente regolamento in conformità al disposto della legge N° 394 del 6/12/1991 e ss.mm.e ii., disciplina il funzionamento e formula gli indirizzi per la emanazione dei provvedimenti amministrativi della Comunità del Parco della Sila.

ART.2

La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco della Sila.

La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Calabria, dai Presidenti delle Province di Catanzaro, Cosenza e Crotona e dai Sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

I componenti di cui al comma 2) possono essere sostituiti da loro delegati con delega valida per ogni singola seduta.

Ogni Componente titolare o delegato può rappresentare un solo Ente.

La Comunità del Parco delibera a maggioranza con le procedure stabilite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto in base alle norme di Legge in materia.

ART. 3

Ai Componenti della Comunità del Parco e all'ufficio di presidenza viene assegnato un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilita con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e prevista per la partecipazione alle riunioni degli organi del Parco.

La risorsa economica annua da assegnare alla Comunità del Parco verrà stabilita in apposita voce del bilancio annuale dell'Ente Parco.

La Comunità del Parco, per le proprie competenze (riunioni, manifestazioni, attività etc.), si avvale degli Uffici dell'Ente.

I documenti della Comunità del Parco sono conservati presso gli Uffici della stessa sede.

ART. 4

La Comunità del Parco promuove le iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle collettività, residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti, ed adotta il proprio regolamento di funzionamento.

Quale organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco procede alla designazione di 4 (quattro) rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 comma 4 della legge 394/91 e s.m.i..

La Comunità del Parco esprime il proprio parere che è obbligatorio sui seguenti argomenti:

- 1) Regolamento del Parco;
- 2) Piano per il Parco;
- 3) Bilancio di previsione e conto consuntivo;
- 4) Statuto dell'Ente;
- 5) Ogni altro argomento a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il Piano pluriennale economico e sociale di cui all'art.14 della legge quadro e vigila sulla sua attuazione.

La risorsa economica per la redazione del Piano pluriennale economico e sociale, da assegnare alla Comunità del Parco, verrà stabilita in apposita voce del bilancio dell'Ente Parco.

La Comunità del Parco elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente, che restano in carica cinque anni. Il presidente ed il vicepresidente restano in carica fino al permanere dei requisiti di eleggibilità. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Comunità. Nel caso di doppia elezione infruttuosa, il presidente ed il

vicepresidente vengono eletti a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati.

La Comunità del Parco, nell'ambito delle proprie competenze, può proporre annualmente un programma di iniziative per favorire lo sviluppo sociale delle collettività residenti all'interno del Parco, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, che provvederà all'assegnazione delle risorse necessarie in fase di approvazione del bilancio.

ART. 5

La Comunità del Parco svolge verifiche generali sull'attuazione del Piano pluriennale economico e sociale di cui all'art.14 della legge quadro e verifica la coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo rispetto agli atti di indirizzo emanati.

ART. 6

La Comunità del Parco dura in carica 5 anni fino a diversa disposizione di legge.

ART. 7

La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente e ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei propri componenti.

In tal caso il Presidente convoca la Comunità entro il decimo giorno dalla richiesta stessa e la seduta dovrà tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso di richiesta di urgenza i tempi di cui innanzi sono dimezzati.

ART. 8

La Comunità del Parco è convocata dal Presidente che la presiede.

Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, fatta salva la segretezza delle deliberazioni ove esse si esprimano in ordine ad apprezzamenti su qualità o su atti di una persona.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la Comunità è presieduta dal Vicepresidente.

In caso di dimissione, morte o impedimento del Presidente, la Comunità del Parco è convocata, entro 90 giorni, dal vicepresidente per l'elezione del nuovo presidente.

Funge da segretario il Direttore dell'Ente Parco o suo delegato.

I membri del Consiglio Direttivo che non sono componenti della Comunità del Parco possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Il Presidente dell'Ente Parco è invitato alle sedute e partecipa senza diritto di voto.

ART. 9

La convocazione dei componenti è fatta tramite avviso scritto, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o telegramma o a mezzo fax, da inoltrare almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 48 ore prima della seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata a decidere. L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione che può avvenire trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

La Comunità del Parco ha la sede operativa in Comune di San Giovanni in Fiore, località Loricca, presso la sede legale ed amministrativa dell'Ente Parco. Le adunanze, di norma, si svolgono presso la stessa sede e comunque possono essere itineranti.

ART. 10

Le sedute della Comunità del Parco sono convocate in prima e seconda convocazione e sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione ed 1/3 degli stessi in seconda nella quale possono essere trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può aver luogo nella stessa giornata, almeno un'ora dopo l'orario fissato per la prima convocazione.

ART. 11

In caso di votazione le decisioni vengono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per la designazione dei 4 (quattro) componenti da nominare nel Consiglio Direttivo dell'Ente, a norma del comma 4 bis dell'art.9 della legge 394/91 e s.m.i., *“deve essere rispettato il criterio della parità di genere”*.

Come previsto dal vigente Statuto la designazione dei 4 (quattro) rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi. Qualora la designazione riguardi un numero inferiore (tre o due) l'espressione del voto è limitato ad un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto al numero dei designati.

Ai sensi del comma 5 dell'art.9 della legge 394/91 e s.m.i., *“Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti”*.

La seduta dovrà essere dichiarata deserta qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale. Della seduta sarà reso verbale. Il numero di componenti richiesto per la validità della seduta viene computato anche con le rappresentanze che dichiarano di astenersi dal voto.

ART. 12

All'inizio di ogni seduta, a cura del Segretario, si procede all'appello dei componenti per la verifica del numero legale e della validità dell'adunanza. Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Per le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente affida a tre componenti le funzioni di scrutatori.

ART. 13

I componenti della Comunità che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Gli interventi dei componenti nella discussione non devono superare la durata di cinque minuti.

Nessun componente della Comunità può parlare più di due volte sullo stesso argomento. È consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrano motivi di garanzie del rispetto delle norme del regolamento.

Il Presidente può impedire la parola ad un componente che sia stato richiamato due volte al rispetto del regolamento senza che costui ne abbia tenuto conto.

ART. 14

I richiami riguardanti il rispetto del regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tale ipotesi possono parlare, dopo il proponente soltanto un componente a favore ed uno contro per non più di cinque minuti. Ove la Comunità sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 15

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano. Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "SI" e del "NO" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta. Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti o quando riguardano questioni concernenti persone.

Terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito. Il Presidente può sciogliere la seduta tutte le volte che si verificano eventi atti a turbare l'ordine pubblico.

ART. 16

I membri del Consiglio Direttivo che partecipano alle sedute della Comunità possono, a richiesta del Presidente o dei componenti, esprimere pareri. Tali pareri saranno annotati a verbale.

ART. 17

È istituito l'Ufficio di Presidenza che è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre componenti eletti dalla Comunità del Parco al proprio interno ed ha funzioni di collaborazione con il Presidente al fine di migliorare e coordinare la funzionalità dell'Assemblea stessa. Si riunisce prima della convocazione dell'assemblea della Comunità del Parco per concordarne la data e l'ordine del giorno.

All'Ufficio di Presidenza viene trasmessa dagli uffici dell'Ente Parco copia degli atti deliberativi del Consiglio Direttivo.

ART. 18

La Comunità può costituire al proprio interno con apposita delibera commissioni tematiche, senza alcun onere per l'Ente Parco, con il compito di elaborare proposte come previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge 394/91 e s.m.i..

La delibera di istituzione delle Commissioni ne stabilisce le modalità di costituzione e la durata.

La Comunità del Parco per le attività ad essa demandate dall'art. 10 della legge 394/91 e s.m.i. si avvale di personale in possesso di competenze specifiche operante nell'ambito della struttura dell'Ente (Direttore, Funzionari, Consulenti).

La Comunità può proporre all'Ente Parco la costituzione di forum tematici coinvolgenti gli attori sociali ed economici del territorio.

ART. 19

Il processo verbale dell'adunanza della Comunità deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione nei singoli argomenti, con la indicazione di quelli che si sono astenuti o contrari.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono letti ed approvati nella seduta stessa o in quella successiva.

ART. 20

Le delibere della Comunità, numerate progressivamente per ciascun anno e rilegate in volumi, devono essere trasmesse, a cura del Segretario, all'Ente Parco per l'affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito del Parco per un periodo non inferiore a quindici giorni, affinché se ne realizzi la più ampia diffusione. Per il rilascio di copia si applica la normativa vigente.

ART. 21

La Comunità del Parco non può deliberare modifiche al presente regolamento se non interviene la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni, per quanto sopra, sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti assegnati all'organo.

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 22

Il presente Regolamento entra in vigore con la data di avvenuta pubblicazione all'Albo dell'Ente, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo e l'esito favorevole dell'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 9 della legge 394/91.